Codice etico per i fornitori

Il presente Codice si applica a persone fisiche e giuridiche (congiuntamente, i "Fornitori") che hanno rapporti commerciali con Corning Incorporated e/o con le sue società affiliate (congiuntamente, "Corning") e verrà aggiornato con cadenza annuale. I Fornitori (così come i loro rispettivi dipendenti, subappaltatori e fornitori) sono tenuti a rispettare il presente Codice e la Politica sui diritti umani di Corning al fine di rispettare gli obblighi contrattuali nei confronti di Corning. I Fornitori sono tenuti a includere disposizioni equivalenti a quelle presenti nel Codice etico per i fornitori e nella Politica sui diritti umani di Corning nei loro contratti relativi alla catena di approvvigionamento e ad applicare a cascata questi stessi requisiti nelle loro catene di approvvigionamento. In caso di differenze tra una legge locale e il Codice di condotta dei fornitori, si applicano gli standard più elevati. Corning monitora l'operato dei Fornitori per verificarne la conformità al presente Codice.

I fornitori e le altre parti interessate esterne pertinenti possono inviare domande o segnalare violazioni o reclami al servizio di assistenza telefonica (Code of Conduct Line) di Corning in modo riservato e anonimo, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, al numero statunitense (prefisso internazionale 1) (888) 296-8173 oppure sul sito www.ethicspoint.com. Non sono tollerate ritorsioni di alcun tipo (tra cui, ad esempio, molestie) nei confronti di coloro che segnalano una preoccupazione in buona fede in merito a una condotta commerciale impropria. I fornitori sono tenuti a mettere a disposizione di tutti i lavoratori questi canali per segnalare i reclami durante il processo di assunzione e di onboarding dei dipendenti. Anche il numero di telefono e il sito web del canale per i reclami di Corning devono essere chiaramente pubblicati al fine di favorirne l'uso da parte dei lavoratori presso le strutture dei fornitori.

Manodopera

Il Codice etico per i fornitori di Corning recepisce i principi chiave delle otto convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), che trattano aspetti considerati dall'OIL come principi e diritti fondamentali sul luogo di lavoro. Le convenzioni sono:

- 1. Convenzione sulla libertà di associazione e tutela del diritto di organizzazione, 1948 (n. 87)
- 2. Convenzione sul diritto di organizzazione e di contrattazione collettiva, 1949 (n. 98)
- 3. Convenzione sul lavoro forzato, 1930 (n. 29)
- 4. Convenzione sull'abolizione del lavoro forzato, 1957 (n. 105)
- 5. Convenzione sull'età minima, 1973 (n. 138)
- 6. Convenzione sulla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile, 1999 (n. 182)
- 7. Convenzione sulla parità retributiva, 1951 (n. 100)
- 8. Convenzione sulla discriminazione (impiego e occupazione), 1958 (n. 111)

In conformità alle convenzioni fondamentali dell'OIL, e come esposto più nel dettaglio di seguito, i Fornitori si impegnano a difendere i diritti umani dei lavoratori e a trattare i lavoratori con dignità e rispetto come generalmente inteso dalla comunità internazionale. Tale impegno si applica a tutti i lavoratori, compresi i lavoratori a tempo determinato e a contratto, migranti, studenti, dipendenti diretti o qualsiasi altro lavoratore. I fornitori rispettano inoltre i diritti dei gruppi vulnerabili particolarmente rilevanti per il settore, tra cui, ad esempio, le donne, i migranti e i bambini, conformemente alle convenzioni fondamentali dell'OIL.

Corning è consapevole che l'uso di agenzie di reclutamento e lavoro aumenta il rischio di lavoro forzato. Tutti gli agenti per il lavoro che agiscono per conto di Corning e dei suoi fornitori devono avere una politica chiara in linea con il presente Codice. Gli agenti per il lavoro che agiscono per conto di Corning devono effettuare il processo di due diligence con le agenzie di lavoro e collocamento e con i subagenti nei Paesi in cui operano per assicurare il rispetto del Codice etico per i fornitori di Corning. I contratti di lavoro dei lavoratori devono essere firmati direttamente con il fornitore e i lavoratori devono essere impiegati e gestiti direttamente dai fornitori. I fornitori devono fornire una copia del presente codice di condotta ai lavoratori durante il processo di assunzione, nella lingua madre dei lavoratori.

1. Libertà di scelta

I Fornitori non devono ricorrere all'uso di lavoro forzato, vincolato (compreso il vincolo per debiti) o coatto né di lavoro forzato di detenuti né sfruttare manodopera reclusa, schiavitù o tratta di persone. Il lavoro sarà fornito su base volontaria e i dipendenti saranno liberi di dimettersi o di terminare il rapporto di lavoro dando un ragionevole preavviso. È vietato trasportare, proteggere, reclutare, trasferire o accogliere persone con l'uso della forza, minaccia, coercizione, sequestro o frode per avvalersi della loro manodopera o dei loro servizi. Tutto il lavoro deve essere volontario e non vi saranno limitazioni ingiustificate alla libertà di circolazione dei lavoratori nella struttura oltre alle limitazioni ingiustificate all'ingresso o all'uscita dalle sedi aziendali, inclusi, se del caso, i dormitori dei lavoratori o gli alloggi. Nell'ambito del processo di assunzione, i Fornitori sono tenuti a offrire ai lavoratori, compresi i migranti, un contratto di lavoro scritto, tra il lavoratore e il fornitore, nella loro lingua madre che contenga una descrizione dei termini e delle condizioni di impiego prima che il lavoratore lasci il suo Paese di origine. Non saranno consentite sostituzioni o modifiche al contratto di lavoro al momento dell'arrivo nel Paese ricevente, a meno che tali modifiche non siano apportate per soddisfare gli obblighi della normativa locale e fornire condizioni eque o migliori. I datori di lavoro, gli agenti e i subagenti non possono detenere o altrimenti distruggere, nascondere, trattenere o negare l'accesso dei dipendenti ai loro documenti di identità o di immigrazione, come i documenti di identità rilasciati dal governo, passaporti o permessi di lavoro, a meno che non sia richiesto dalla legge. Pertanto, ai lavoratori non deve mai essere negato l'accesso ai loro documenti. I lavoratori non devono essere obbligati ad accollarsi alcuna commissione di assunzione o altro onere correlato al rapporto di lavoro a carico del datore di lavoro o dei soggetti intermediari. Nel caso in cui i suddetti oneri siano stati addebitati ai lavoratori, dovranno essere rimborsati.

2. Lavoro minorile

I Fornitori non devono fare ricorso al lavoro infantile in nessuna fase della produzione o in altro modo. Nell'ambito del presente paragrafo, il termine "infantile" si riferisce a qualsiasi minore di età inferiore a 15 anni, all'età prevista per l'obbligo scolastico o all'età minima legale per lavorare nel paese interessato, a seconda di quale tra queste sia maggiore. Sul posto di lavoro è supportato l'utilizzo di programmi legittimi di apprendimento che siano conformi a tutte le normative e le disposizioni di legge. I Fornitori devono verificare l'età dei giovani lavoratori per assicurarsi che sia superiore all'età minima di

ammissione al lavoro. I lavoratori che non hanno compiuto 18 anni non devono effettuare lavori che potrebbero metterne a rischio la salute e l'incolumità, ivi compresi turni di notte e straordinari. Il Fornitore deve gestire opportunamente il lavoro degli studenti lavoratori attraverso l'uso di registri dedicati al personale studentesco, una rigorosa verifica degli istituti scolastici e la tutela dei diritti degli studenti in conformità con le leggi e i regolamenti vigenti. Il Fornitore deve garantire il sostegno e una formazione appropriati a tutti gli studenti lavoratori. In assenza di una normativa locale, il salario per gli studenti lavoratori, i tirocinanti e gli apprendisti deve essere almeno equivalente a quello degli altri lavoratori di primo livello che svolgono mansioni identiche o simili. Qualora si rilevassero casi di lavoro minorile, vengono forniti assistenza/rimedi.

3. Orario di lavoro

Resta inteso che gli studi sulle pratiche commerciali mettono in relazione chiaramente lo stress dei lavoratori alla riduzione della produttività, all'aumento del fatturato e all'aumento degli infortuni e delle malattie. Di conseguenza, la settimana lavorativa non deve superare le 60 ore, straordinari inclusi, eccetto in situazioni di emergenza o insolite. Una settimana lavorativa standard (senza straordinari) non deve superare le 48 ore. Tutti gli straordinari devono essere su base volontaria. Situazioni di emergenza o insolite: Situazioni rappresentate da eventi imprevedibili che richiedono straordinari superiori alle aspettative. Tali eventi non possono essere pianificati o previsti. In nessun caso le ore di ciascuna settimana lavorativa devono superare il massimo stabilito dalla legge vigente. L'orario di lavoro deve includere le pause e i periodi di riposo minimi previsti dalla legge. I lavoratori hanno diritto ad almeno un giorno di riposo ogni sette giorni.

4. Condizioni di vita e di lavoro

Le condizioni di lavoro e di vita (se pertinente) devono rispettare, come minimo, gli standard stabiliti dalla normativa locale. I lavoratori non devono correre rischi inutili per la propria salute e incolumità dovuti alle condizioni di vita e di lavoro. I requisiti che precedono si devono applicare a qualsiasi alloggio fornito ai lavoratori come parte integrante o in relazione al contratto di lavoro.

5. Trattamento umano

I Fornitori devono astenersi dal sottoporre i lavoratori a qualsiasi trattamento inumano, ivi compresa qualsiasi forma di violenza, violenza di genere, molestia sessuale, abuso sessuale, punizione corporale, coercizione fisica o mentale, bullismo, umiliazione pubblica o abuso verbale, né devono minacciare di farlo. Il Fornitore deve definire con chiarezza e illustrare ai lavoratori le procedure e le politiche in materia disciplinare a sostegno di questi requisiti.

6. Retribuzione e indennità

La retribuzione riconosciuta ai lavoratori deve essere coerente con i requisiti delle normative e dei regolamenti vigenti in ambito salariale, ivi compresi quelli in materia di salario minimo, straordinari e benefici previdenziali previsti dalla legge. In conformità con le leggi locali, i lavoratori saranno compensati per il lavoro straordinario a tariffe salariali superiori alle normali tariffe orarie. Non è permessa la decurtazione di eventuali somme dalla retribuzione come misura disciplinare. Per ciascun periodo di retribuzione, ai lavoratori deve essere fornito un cedolino dettagliato, tempestivo e

comprensibile che includa informazioni sufficienti per verificare l'esatto compenso per il lavoro svolto. Qualsiasi utilizzo di manodopera temporanea, interinale e in outsourcing avverrà nei limiti imposti dalla normativa locale. Il Fornitore dovrà garantire che tutti i dipendenti vengano retribuiti in modo uguale per un lavoro di pari valore, indipendentemente dal loro sesso. I lavoratori devono essere informati di tutti gli eventuali importi decurtati dalla retribuzione.

Inoltre, i fornitori sono tenuti a valutare regolarmente se i lavoratori guadagnano abbastanza per soddisfare il loro fabbisogno base e della loro famiglia. Qualora i salari non soddisfino i bisogni di base e forniscano un reddito discrezionale, i fornitori sono tenuti ad adottare azioni appropriate nel tentativo di offrire progressivamente una compensazione.

7. Divieto di discriminazione

Il Fornitore si impegna a creare un ambiente di lavoro privo di molestie e discriminazioni contrarie alla legge. Il Fornitore si asterrà dal porre in essere o consentire discriminazioni o molestie basate su razza, colore della pelle, età, genere, orientamento sessuale, identità o espressione di genere, etnia, origine nazionale, disabilità, stato di gravidanza, religione, affiliazione politica, militanza sindacale, stato di veterano, informazioni genetiche protette o stato civile tra i propri dipendenti, ivi incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, pratiche di assunzione e impiego quali promozioni, premi e accesso alla formazione. Il Fornitore deve assicurare pari opportunità a tutti i livelli di impiego e deve definire misure opportune per eliminare dubbi circa la salute e la sicurezza che interessano soprattutto le lavoratrici (ad esempio, sicurezza fisica e molestie sessuali). Non dovranno verificarsi discriminazioni o ritorsioni a danno dei lavoratori, compresi i lavoratori migranti, che presentano reclami in buona fede. Ai lavoratori saranno messe a disposizione soluzioni ragionevoli per lo svolgimento delle pratiche religiose. Inoltre, i lavoratori o i potenziali lavoratori non devono essere sottoposti a esami medici, compresi i test di gravidanza o di verginità, o a esami fisici che potrebbero essere utilizzati in modo discriminatorio.

Inoltre, Corning non tollera loghi, icone o simboli offensivi, molesti o discriminatori (ivi inclusa la bandiera degli Stati confederati) e ne vieta l'esposizione pubblica in tutti gli spazi di lavoro e nei parcheggi Corning. L'"esposizione pubblica" include, a titolo esemplificativo, abbigliamento, tazze, poster, bandiere, asciugamani, tatuaggi, cassette degli attrezzi, adesivi per paraurti, cappelli, mascherine e targhe automobilistiche. A chiunque violi questa politica saranno fornite precise istruzioni affinché provveda a coprire o rimuovere immediatamente l'articolo o l'oggetto dai locali o dagli spazi di Corning.

8. Libertà di associazione

Il fornitore è tenuto a rispettare il diritto di tutti i lavoratori di riunirsi e aderire a gruppi sindacali scelti liberamente, condurre negoziazioni collettive e radunarsi pacificamente, nonché tutelare il diritto dei lavoratori di astenersi da siffatte attività. I lavoratori e/o i loro rappresentanti si impegnano a comunicare apertamente e a condividere idee e preoccupazioni conla direzione, in merito alle condizioni di lavoro e alle politiche della direzione, senza timore di subire discriminazioni, rappresaglie, intimidazioni o molestie. I fornitori garantiranno ambienti di lavoro che consentano ai lavoratori di perseguire forme alternative di organizzazione (ad esempio, consigli dei lavoratori o dialoghi tra la dirigenza e i lavoratori) laddove vi siano vincoli normativi sulla libertà di associazione.

Etica

I Fornitori devono rispettare i più rigorosi standard etici nell'esercizio delle proprie responsabilità sociali e nel perseguimento del successo.

1. Integrità aziendale

Il Fornitore è tenuto a mantenere i più rigorosi standard di integrità in tutte le forme di interazione con Corning. I Fornitori dovranno perseguire una politica di tolleranza zero, che vieti severamente ogni forma di corruzione, estorsione e malversazione. Non è consentito trarre alcun indebito vantaggio nei confronti di Corning, o di qualsiasi altro soggetto, mediante l'abuso di informazioni privilegiate o proprietarie, rappresentazioni non veritiere di fatti materiali o ricorrendo a pratiche sleali. Qualunque violazione rispetto a tali requisiti potrà comportare la risoluzione del rapporto di lavoro con effetto immediato o l'adozione di eventuali provvedimenti legali.

2. Divieto di ottenere vantaggio indebito; politica sugli omaggi

È fatto divieto di promettere, offrire, autorizzare, concedere o accettare tangenti o altri strumenti finalizzati a ottenere un vantaggio indebito o illegittimo. Tale divieto riguarda la promessa, l'offerta, l'autorizzazione, la concessione o l'accettazione di qualsiasi bene di valore, sia direttamente che indirettamente tramite terzi, al fine di ottenere o conservare attività, trasferire attività a chicchessia o altrimenti ottenere un vantaggio improprio. Devono essere messe in atto procedure di monitoraggio e di attuazione per garantire il rispetto delle leggi anticorruzione. Il Fornitore non deve offrire a nessun dipendente di Corning qualsivoglia omaggio, pagamento, commissione, servizio, sconto, privilegio di valore o altro favore che potrebbe condizionarne l'esercizio delle proprie mansioni, o che potrebbe dare l'impressione di farlo. I dipendenti di Corning possono accettare forme comuni di cortesia purché rientrino nelle prassi commerciali comunemente accettate e sempre che le stesse vengano offerte in maniera trasparente e non assumano forme che potrebbero, al contrario, essere ricondotte a tangenti, pagamenti o compensi segreti. Il valore di ciascuno degli omaggi offerti dal Fornitore non potrà superare i 100,00 USD, sempre che un limite più restrittivo non sia previsto da un altro regolamento di Corning; il valore complessivo di tutti gli omaggi che un singolo Fornitore può accettare nell'arco di un anno solare non può superare i 100,00 USD. Indipendentemente dal valore, non si possono accettare doni, premi o biglietti per eventi sportivi, sconti su acquisti personali, buoni omaggio, viaggi o altri omaggi di elevato valore. Si possono accettare pranzi o cene di lavoro, purché di valore contenuto e a condizione che Corning e il Fornitore si alternino a coprire le spese per eventi simili. In tutti i casi, tangenti, compensi segreti (ivi compresi doni monetari o equivalenti) o bustarelle sono considerati comportamenti inopportuni che possono comportare la risoluzione del rapporto di lavoro con effetto immediato o l'adozione di eventuali provvedimenti legali.

3. Donazioni per beneficenza

La selezione dei Fornitori da parte di Corning si basa rigorosamente sul valore delle offerte, nonché sulla qualità, capacità e disponibilità a realizzare un lavoro e sui risultati passati in merito alla capacità di rispondere alle esigenze di Coming. Queste scelte non sono in alcun modo influenzate dalla decisione del Fornitore di sostenere o meno una determinata causa benefica. Corning non impone ai propri fornitori o ad altre società di effettuare donazioni ad enti di beneficenza. È fatto divieto ai dipendenti di Corning di chiedere ai Fornitori di effettuare donazioni a enti caritatevoli, suggerendo che tali donazioni potrebbero influenzare i rapporti commerciali, attuali o futuri, con Corning. Il Fornitore deve rifiutare siffatte richieste. Inoltre, per eventuali domande o per segnalare eventuali richieste di donazione il

Fornitore può sempre rivolgersi al servizio di assistenza etico (Code of Conduct Line), in forma del tutto anonima e confidenziale, che è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, chiamando il numero +1 (888) 296-8173 o inoltrando la richiesta o la segnalazione direttamente dal sito web www.ethicspoint.com.

4. Altri conflitti di interesse

Un dipendente di Corning e suoi familiari (tra cui coniuge, convivente, genitori, figli, fratelli, sorelle e i rispettivi coniugi, nonché qualsiasi persona diversa dai precedenti che faccia parte del nucleo familiare dei dipendenti) non potrà ricoprire l'incarico di funzionario, direttore, dipendente, agente o consulente del Fornitore, in assenza del consenso del responsabile commerciale o del direttore affari legali di Corning o di un loro incaricato. Laddove sussistesse una siffatta relazione tra il Fornitore e un dipendente di Corning, o un suo familiare, di cui Corning non sia stata resa edotta e che potrebbe dar luogo a un conflitto di interessi, reale o percepito, il Fornitore è tenuto a segnalare la relazione al servizio di assistenza etico (Code of Conduct Line), chiamando il numero +1 (888) 296-8173 o denunciandola al sito web www.ethicspoint.com.

5. Divulgazione di informazioni

Tutti i rapporti commerciali devono essere intrattenuti in modo trasparente e accuratamente riportati nei libri e registri aziendali dei Fornitori. Le informazioni inerenti al lavoro, alla salute e alla sicurezza, alle prassi ambientali, alle attività commerciali, alla struttura, alla situazione finanziaria e ai risultati devono essere comunicati in conformità alle normative vigenti e alle prassi del settore prevalenti. La contraffazione delle scritture contabili o la falsa rappresentazione di condizioni o pratiche nella catena di approvvigionamento non sono accettabili. La riservatezza delle informazioni in relazione ai dipendenti del Fornitore e di Corning sarà tutelata in conformità alle normative vigenti.

6. Proprietà intellettuale

I diritti di proprietà intellettuale devono essere rispettati, il trasferimento di tecnologia e know-how deve avvenire in modo da tutelare i diritti di proprietà intellettuale e le informazioni di clienti e fornitori devono essere tutelate. Il Fornitore deve porre in essere procedure che assicurino ragionevolmente che le informazioni riservate di Corning non saranno utilizzate o divulgate in modo inopportuno.

7. Condotta aziendale responsabile, pubblicità e concorrenza leale

Le norme di concorrenza in relazione alla condotta aziendale, alla pubblicità e alla concorrenza leale devono essere rispettate.

Il Fornitore deve adempiere alle normative antitrust applicabili alle sue attività commerciali. Pertanto, in relazione a qualsiasi attività commerciale con Corning, il Fornitore non deve: stipulare alcun accordo, intesa o piano (in forma scritta od orale) con suoi concorrenti relativamente a tariffe, termini o condizioni di vendita, produzione, distribuzione, territorio o clienti; oppure negoziare o scambiare con suoi concorrenti informazioni su tariffe, piani di marketing, costi di produzione o altre informazioni sulla concorrenza. L'eventuale violazione dei requisiti suddetti da parte del Fornitore comporta la risoluzione del rapporto di lavoro con effetto immediato o l'adozione di eventuali iniziative legali.

8. Privacy

I Fornitori si impegnano a garantire una protezione ragionevole delle informazioni personali di tutti coloro con cui intrattengono rapporti commerciali, compresi fornitori, clienti, consumatori e dipendenti. I Fornitori devono rispettare le leggi e i regolamenti sulla privacy e sulla sicurezza delle informazioni per le attività di raccolta, archiviazione, elaborazione, trasmissione econdivisione dei dati personali (<u>Libreria dei download fornitori</u>)

9. Sicurezza informatica

I Fornitori che accedono a qualsiasi sistema informativo di Corning, ai suoi dati elettronici e a tutto ciò che mette a rischio la sicurezza dei dati devono rispettare i requisiti di sicurezza delle informazioni dei fornitori di Corning disponibili nella Libreria dei download fornitori.

10. Programmi di tutela dell'identità e anti-ritorsione

Vanno tenuti operativi i programmi che garantiscono la riservatezza, l'anonimato e la protezione degli informatori di fornitori e dipendenti, a meno che non siano vietati dalla legge. I Fornitori devono disporre di una procedura comunicativa che consenta al loro personale di esprimere le proprie preoccupazioni senza timore di ritorsioni.

11. Approvvigionamento responsabile dei minerali

I Fornitori devono adottare e applicare una politica di due diligence affinché i minerali presenti nelle loro catene di approvvigionamento provenienti da zone colpite da conflitti e ad alto rischio (CAHRA) non finanzino o sostengano, in modo diretto o indiretto, la violenza armata o non contribuiscano alle violazioni dei diritti umani. Il campo di applicazione di tali politiche e della due diligence deve includere e andare oltre i "minerali dei conflitti" regolamentati (tantalio, stagno, tungsteno e oro) e il cobalto fino a comprendere l'approvvigionamento responsabile di tutti i minerali nelle zone colpite da conflitti e ad alto rischio (CAHRA). I Fornitori devono disporre di una struttura di due diligence che sia conforme alla "Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High - Risk Areas" dell'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico). I Fornitori devono mettere a disposizione dei clienti, su richiesta, la propria politica di approvvigionamento responsabile dei minerali e le misure di due diligence adottate. I Fornitori dovranno inoltre estendere tali aspettative anche ai propri fornitori.

Salute e sicurezza

I Fornitori devono ridurre al minimo l'incidenza di malattie e infortuni professionali e contribuire a creare un ambiente di lavoro sano e sicuro e a migliorare la qualità dei prodotti e dei servizi, la continuità produttiva, la fidelizzazione e il morale del personale. I Fornitori riconoscono che il contributo e la formazione continua dei lavoratori è imprescindibile per riconoscere e risolvere i problemi legati alla sicurezza e alla salute.

1. Sicurezza sul lavoro

Il potenziale di esposizione dei lavoratori a rischi di incolumità (ad es. contatto con agenti chimici, fonti elettriche e altre fonti di energia, incendi, veicoli e rischi di caduta) deve essere identificato, valutato e monitorato mediante la gerarchia dei controlli, che include l'ausilio di appropriati controlli progettuali,

tecnici e amministrativi, procedure di manutenzione preventiva e di sicurezza sul lavoro (tra cui procedure di blocco e isolamento) e formazione continua in materia di salute e sicurezza. Laddove non sia possibile controllare adeguatamente tali rischi con detti strumenti, i lavoratori devono essere dotati di adeguati dispositivi di protezione personale e di materiale didattico sui rischi ad essi associati. Devono inoltre essere adottate misure ragionevoli per allontanare le gestanti/madri che allattano da condizioni di lavoro ad alto rischio, eliminare o ridurre qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro per le gestanti e le madri che allattano, compresi quelli associati ai loro incarichi, e prevedere spazi ragionevoli dedicati alle madri che allattano. I lavoratori non devono essere puniti per le segnalazioni relative ai problemi di sicurezza. Il Fornitore, durante lo svolgimento delle sue attività, individuerà potenziali situazioni di emergenza e attuerà piani di emergenza e contromisure.

2. Preparazione alle emergenze

Individuare e valutare potenziali situazioni ed eventi di emergenza per ridurre al minimo il loro impatto attraverso l'attuazione di piani e procedure di emergenza, tra cui, ad esempio la segnalazione dei pericoli, le notifiche ai dipendenti, le procedure di evacuazione e l'addestramento e le esercitazioni dei lavoratori. Le esercitazioni di emergenza devono essere eseguite almeno una volta all'anno o in base a quanto previsto dalla legge locale, a seconda di quale obbligo sia più rigoroso. I piani di emergenza dovrebbero inoltre includere adeguati dispositivi di rilevamento ed estinzione degli incendi, impianti di uscita idonei e liberi da ostacoli, informazioni di contatto per i soccorritori e piani di ripristino. Tali piani e procedure devono essere mirati a ridurre al minimo i danni per la vita umana, l'ambiente e i beni.

3. Infortuni e malattia professionale

Il Fornitore deve porre in essere procedure e sistemi atti a prevenire, gestire, monitorare e segnalare infortuni e malattie professionali, comprese quelle disposizioni volte a incoraggiare le segnalazioni da parte dei lavoratori, classificare e ricodificare i casi di infortuni e malattie, fornire le cure mediche necessarie, indagare sui casi e attuare azioni correttive per eliminarne le cause e facilitare il rientro dei lavoratori al lavoro.

4. Igiene industriale

Il Fornitore deve identificare, valutare e controllare l'esposizione dei lavoratori ad agenti chimici, biologici e fisici nel rispetto della gerarchia dei controlli. I potenziali rischi devono essere eliminati o tenuti sotto controllo attraverso le adeguate verifiche da espletarsi a livello progettuale, produttivo e amministrativo. Laddove non sia possibile tenere adeguatamente sotto controllo i rischi con i suddetti strumenti, i lavoratori devono essere dotati e fare uso di dispositivi di protezione personale adeguati, idonei e gratuiti. I programmi di protezione devono essere continuativi e includere materiale informativo sui rischi associati a tali pericoli.

5. Attività professionali fisicamente impegnative

I lavoratori esposti a mansioni fisicamente impegnative, tra cui la movimentazione manuale dei materiali e il sollevamento pesante o ripetitivo, il mantenimento prolungato di una posizione eretta e lo svolgimento di mansioni di assemblaggio altamente ripetitive o impegnative devono essere identificati, valutati e controllati in conformità alle normative applicabili.

6. Protezione dai macchinari

I macchinari dedicati alla produzione e altri macchinari devono essere valutati in relazione ai rischi per la sicurezza. I Fornitori devono adottare e mantenere adeguate protezioni fisiche, interblocchi e barriere contro i rischi dei lavoratori che interagiscono con i macchinari.

7. Servizi igienici, cibo e alloggiamenti

I lavoratori devono disporre di un accesso rapido a servizi igienici puliti, all'acqua potabile e a strutture igieniche per la preparazione e la conservazione del cibo e la ristorazione. I dormitori dei lavoratori messi a disposizione dal Fornitore o dall'agenzia di collocamento devono essere mantenuti puliti e sicuri. Inoltre, devono essere dotati di uscite di emergenza adeguate, di adeguati sistemi di acqua calda per il bagno e la doccia, illuminazione, riscaldamento e ventilazione, spazi individuali protetti dove poter riporre oggetti personali e di valore, adeguati spazi personali e ragionevoli privilegi di ingresso e uscita.

8. Comunicazione su salute e sicurezza

I Fornitori devono offrire ai lavoratori informazioni e formazione adeguate in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro nella lingua del/la lavoratore/trice o in una lingua che il/la lavoratore/trice possa comprendere in relazione a tutti i pericoli identificati sul luogo di lavoro a cui i lavoratori sono esposti, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i pericoli meccanici, elettrici, chimici, di incendio e fisici. Le informazioni relative a salute e sicurezza sono affisse in posti visibili all'interno della struttura o collocate in un luogo identificabile e accessibile dai lavoratori. La formazione viene fornita a tutti i lavoratori prima dell'inizio del lavoro e successivamente a cadenza regolare. I lavoratori devono essere incoraggiati a sollevare qualsiasi preoccupazione in merito alla salute e alla sicurezza senza timore di ritorsioni.

Ambiente

I Fornitori devono identificare e minimizzare l'impatto degli eventi avversi sulle risorse ambientali e naturali e sulle persone, nell'ambito dello svolgimento delle attività di produzione, salvaguardando la salute e la sicurezza delle persone. I Fornitori devono essere consapevoli che la responsabilità in materia ambientale è parte integrante della produzione di prodotti e servizi di alto livello.

1. Permessi e relazioni ambientali

I Fornitori devono ottenere, conservare e mantenere la validità e l'efficacia di tutti i permessi (ad es. il monitoraggio degli scarichi), le autorizzazioni e le registrazioni in materia ambientale, nonché osservare i rispettivi requisiti operativi e informativi.

2. Prevenzione dell'inquinamento e riduzione delle risorse

Le emissioni e gli scarichi di sostanze inquinanti e la produzione di rifiuti devono essere ridotti al minimo o eliminati alla fonte mediante procedure quali l'aggiunta di apparecchiature di controllo dell'inquinamento, la modifica della produzione, della manutenzione e dei processi di impianto o mediante altri mezzi. L'uso di risorse naturali, tra cui acqua, combustibili fossili, minerali e prodotti della foresta vergine, deve essere conservato mediante procedure come la modifica dei processi di produzione, manutenzione e impianto, la sostituzione dei materiali, il riutilizzo, la conservazione, il riciclaggio o altri mezzi.

3. Sostanze pericolose

Le sostanze chimiche, i rifiuti e gli altri materiali che comportano un rischio per l'uomo o per l'ambiente devono essere identificati, etichettati e trattati in conformità con gli standard e le normative vigenti per garantire che il trattamento, la movimentazione, lo stoccaggio, l'utilizzo, il riciclo, il riuso e lo smaltimento avvengano in sicurezza.

4. Rifiuti solidi

I fornitori devono implementare un approccio sistematico per identificare, gestire, ridurre e smaltire o riciclare in modo responsabile i rifiuti solidi (non pericolosi).

5. Emissioni atmosferiche

Le emissioni atmosferiche di sostanze chimiche organiche volatili, aerosol, sostanze corrosive, particolati, prodotti chimici dannosi per l'ozono e sottoprodotti da combustione generati dalle attività dovranno essere classificati, monitorati, controllati e trattati come previsto prima di essere scaricati. I prodotti chimici dannosi per l'ozono devono essere gestiti efficacemente in conformità al Protocollo di Montreal e alle normative vigenti. I fornitori dovranno effettuare controlli di routine in relazione alle prestazioni dei propri sistemi di controllo delle emissioni atmosferiche.

6. Restrizioni relative ai materiali

I Fornitori devono rispettare tutte le leggi e i regolamenti applicabili e i requisiti dei clienti in relazione al divieto o alle restrizioni di sostanze specifiche nei prodotti e nella produzione, compresa l'etichettatura per il riciclo e lo smaltimento.

7. Gestione delle risorse idriche

I fornitori dovranno implementare un programma di gestione delle risorse idriche per documentare, classificare e monitorare le fonti idriche, l'uso e lo scarico oltre a ricercare opportunità per risparmiare acqua e controllare i canali di contaminazione. Tutte le acque reflue devono essere classificate, monitorate, controllate e trattate come previsto prima di essere scaricate. I fornitori dovranno effettuare controlli di routine delle prestazioni dei propri sistemi di trattamento e contenimento delle acque reflue per garantire prestazioni ottimali e la conformità normativa.

8. Consumo di energia ed emissioni di gas responsabili dell'effetto serra

I fornitori devono stabilire un obiettivo di riduzione dei gas serra a livello aziendale. Il consumo di energia e tutte le emissioni di gas serra pertinenti nell'ambito 1 e 2 devono essere monitorati, documentati e dichiarati pubblicamente rispetto all'obiettivo di riduzione dei gas a effetto serra. I fornitori dovranno fare in modo di cercare metodi per migliorare l'efficienza energetica e ridurre al minimo il consumo di energia e le emissioni di gas serra.